

## Ordinanza

concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo, della legge sull'assicurazione malattie e della legge sull'AVS

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> sull'asilo relativa a questioni procedurali**

*Art. 7a*            Emolumenti  
(Art. 17b)

<sup>1</sup> L'emolumento per procedure giusta l'articolo 17b della legge è di 1200 franchi.

<sup>2</sup> Per le prestazioni di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento.

<sup>3</sup> Le prestazioni di garanzia giusta l'articolo 86 della legge non possono essere utilizzate per la copertura dell'anticipo dell'emolumento.

<sup>4</sup> Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>2</sup> sugli emolumenti.

*Art. 29*

*Abrogato*

RS .....

<sup>1</sup>    RS 142.311

<sup>2</sup>    RS 172.041.1

*Art. 33*            Caso di rigore personale grave  
(Art. 14 cpv. 2 lett. c)

<sup>1</sup> Per accertare un caso di rigore personale grave giusta l'articolo 14 capoverso 2 lettera c LAsi occorre considerare segnatamente:

- a. il grado d'integrazione sociale dei richiedenti;
- b. il rispetto dell'ordine giuridico vigente in Svizzera;
- c. il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- d. la durata della dimora in Svizzera;
- e. lo stato di salute;
- f. le possibilità di reintegrazione nello Stato d'origine.

<sup>2</sup> I richiedenti devono dichiarare le loro generalità.

*Art. 39*  
*Abrogato*

**2. Ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>3</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri**

*Art. 4*            Acquisizione dei documenti di viaggio  
(Art. 97 cpv. 2 LAsi)

<sup>1</sup> La qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d'asilo è stata rifiutata o se è stata emanata una decisione di non entrata nel merito.

<sup>2</sup> L'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

*Art. 4a Inizio periodo*

Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi dell'articolo 25b capoversi 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 1<sup>quater</sup> LDDS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ...

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per le persone menzionate all'articolo 14e capoverso 2 LDDS, a partire da una durata dell'arresto di dodici ore l'Ufficio federale versa un importo forfettario di 130 franchi per giorno:

<sup>3</sup> RS 142.281

- a. se è pronunciata la carcerazione preliminare o in vista di espulsione giusta gli articoli 13a e 13b;
- b. per garantire l'adempimento dell'obbligo di partenza giusta l'articolo 13g;
- c. se è pronunciata la carcerazione in vista di espulsione per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio giusta l'articolo 13i.

*Art. 15e* Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive  
(Art. 3a, 13a, 13b, 13g e 13i)

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri trasmette all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'ordine di carcerazione giusta gli articoli 3a, 13a, 13b, 13g e 13i LDDS nel settore dell'asilo e degli stranieri:

- a. numero degli ordini di carcerazione e durata della carcerazione nel caso individuale;
- b. numero dei rinvii;
- c. numero dei rilasci in libertà;
- d. cittadinanza delle persone incarcerate;
- e. sesso e età delle persone incarcerate.

*Art. 24* Inclusione nell'ammissione provvisoria  
(Art. 14c cpv. 3<sup>bis</sup>)

<sup>1</sup> Le domande di inclusione nell'ammissione provvisoria devono essere inoltrate all'autorità cantonale competente in materia di stranieri.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente in materia di stranieri trasmette la domanda corredata del proprio parere all'Ufficio federale. Nel parere è indicato se sono soddisfatte le condizioni legali.

<sup>3</sup> Ai familiari e ai partner registrati di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 OAsi 1<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

*Art. 28a* Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.

### **3. Ordinanza del 17 novembre 1999<sup>5</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia**

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> Prepara, d'intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il transito nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue.

### **4. Ordinanza del 6 ottobre 1986<sup>6</sup> che limita l'effettivo degli stranieri**

*Art. 7 cpv. 3 e 5<sup>ter</sup>*

<sup>3</sup> Ove trattasi dell'esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare.

<sup>5ter</sup> L'attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente può essere autorizzata senza esame della priorità dei lavoratori indigeni.

### **5. Ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 2 cpv. 2*

*Abrogato*

### **6. Ordinanza del 12 aprile 1995<sup>8</sup> sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie**

*Art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. c*

<sup>2bis</sup> Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:

- c. i richiedenti l'asilo, le persone ammesse a titolo provvisorio e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che soggiornano in Svizzera e beneficiano dell'aiuto sociale.

II

<sup>5</sup> RS 172.213.1

<sup>6</sup> RS 823.21

<sup>7</sup> RS 831.101

<sup>8</sup> RS 832.112.1

4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

